

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DELL'11 GENNAIO 1951

(78ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche » (N. 1167-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	719
PERINI		720

« Applicazione fino al 30 giugno 1952 della facoltà prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento » (N. 1427) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PERINI, relatore	721
----------------------------	-----

« Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecunarie dovute per violazioni alle leggi tributarie » (N. 1431) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TAFURI, relatore	721
LANZETTA	722

« Aumento del fondo di dotazione della " Sezione del credito fondiario del Banco di Na-

poli " » (N. 1450) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	725
LANZETTA, relatore		724
PERINI		724

« Rimborso parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza » (N. 1457):

VALMARANA, relatore	725
RICCI Federico	725
CERRUTI	725

« Regolarizzazione dei crediti del contabile del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero » (N. 759) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	726, 729
ZOLI	728

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cerruti, Giacometti, Lanzetta, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Perini, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli, Zotta.

RUGGERI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche » (N. 1167-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere

al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche ».

Questo disegno di legge, da noi a suo tempo approvato, ci è stato restituito dalla Camera dei deputati con due modifiche. La prima, all'articolo 2, consiste in un allargamento degli scopi educativi ai quali sono in parte destinate le somme mutate; la seconda riguarda la copertura che viene tratta, per l'esercizio 1950-51, anziché da maggiori entrate, da una riduzione del capitolo 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

PERINI. Onorevoli colleghi, non essendomi trovato presente al momento in cui questo disegno di legge venne votato per la prima volta dalla nostra Commissione, mi preme dichiarare che, qualora fossi stato presente, il mio voto sarebbe stato contrario. Già in occasione dell'approvazione di altri disegni di legge, fratelli siamesi di quello di cui si discute, ebbi a fare presente l'anomalia delle intitolazioni di leggi, che sotto l'aspetto di una autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti contemplano una garanzia la quale, per il modo con cui è prestata e per la conoscenza che si ha comunemente dello stato di fatto, può lasciare sottintendere una erogazione a fondo perduto.

Rendendomi perfettamente conto delle necessità particolarissime della Capitale, e di una Capitale come Roma, considero anche gli speciali doveri dello Stato nei suoi confronti. Non pertanto vorrei sempre trovare un diretto legame tra i compiti di rappresentanza e il diretto intervento dello Stato, anche ad evitare troppo facili induzioni di possibilità di finanze comunali meno che severe.

Come altra volta ebbi a chiedere (ma le assicurazioni allora datemi non ebbero seguito) domando alla Presidenza della Commissione di interporre i suoi buoni uffici presso il Ministero e la Commissione parlamentare affinché possa avere in visione l'elenco delle erogazioni, delle integrazioni, delle... autorizzazioni (come quella di cui si discute), delle garanzie ecc., nei rapporti fra lo Stato e il comune di Roma per l'esercizio 1949-50 e quello 1950-51.

La mia astensione dal voto del disegno di legge in discussione esclude ogni minor comprensione delle esigenze della nostra Capitale,

ma è soltanto insufficiente cognizione di dati che vi si riferiscono e disaccordo circa la intitolazione della legge stessa.

PRESIDENTE. In relazione alle osservazioni fatte dal senatore Perini, tengo a far presente di avere richiesto che nel bilancio per l'esercizio 1950-51 figurino anche tutte le garanzie assunte dallo Stato.

Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera:

Art. 2.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal Comune nel risanamento delle zone periferiche di Roma e destinate per quattro quinti alla costruzione di case a carattere popolare e per un quinto alla costruzione di locali da adibirsi a doposcuola, a scuole popolari e ad altri scopi educativi per l'infanzia e la gioventù.

(È approvato).

Metto in votazione il nuovo testo del terzo comma dell'art. 4:

All'onere di 200 milioni dipendenti dalla applicazione della presente legge per l'esercizio 1949-50, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo (ottavo provvedimento). L'onere di pari importo relativo all'esercizio 1950-51 sarà fronteggiato mediante riduzione, per un importo equivalente, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Applicazione fino al 30 giugno 1952 della facoltà prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento** » (N. 1427) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Applicazione fino al 30 giugno 1952 della facoltà prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 625, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 625, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1952.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Perini.

PERINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di una proroga delle disposizioni della legge 21 agosto 1949, n. 625, e cioè della facoltà di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici mediante l'emissione di ordini di accreditamento, fino al 30 giugno 1952. Poichè non sembra opportuno, nè praticamente possibile, dato il loro notevolissimo numero, accentrare presso le Amministrazioni centrali tutte le liquidazioni di detti compensi, in attesa della generale revisione delle norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ritengo sia opportuno approvare la proroga contenuta nel presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico di cui ho dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie** » (N. 1431) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Onorevoli colleghi, tutte le leggi tributarie stabiliscono una determinata ripartizione dei proventi contravvenzionali e cioè l'aliquota che va allo scopritore, l'aliquota, la più grossa, che va allo Stato e la parte che va agli Enti di previdenza delle Amministrazioni da cui dipendono gli agenti scopritori. Però ogni legge ha determinato a suo modo la ripartizione e si è resa quindi necessaria una norma che stabilisca in maniera uniforme la ripartizione di tutti i proventi contravvenzionali.

Il disegno di legge in esame regola tale ripartizione per i proventi di contravvenzioni alle leggi tributarie, mentre lascia ad altro provvedimento la disciplina della ripartizione dei proventi di contravvenzioni alle leggi doganali e assimilate, cioè monopoli e imposta di fabbricazione.

Per la prima categoria viene stabilito che il sessanta per cento va all'erario, il venti per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui gli accertatori appartengono; il dieci per cento viene diviso tra gli accertatori, in misura uguale, fino a un massimo di lire 50 mila per ogni accertamento; un altro dieci per cento viene devoluto a fondi speciali per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi cui appartengono gli accertatori che si sia distinto per meriti particolari.

La innovazione fondamentale sta nel fatto che con il presente disegno di legge si devolve il dieci per cento agli accertatori e un altro dieci per cento alla costituzione di fondi per l'assegnazione di premi ad altri agenti particolarmente distinti, mentre con le norme precedenti si dava il venti per cento agli accertatori

senza offrire alcuna possibilità di premi agli altri agenti.

Per l'altra categoria, contravvenzioni alla legge doganale e leggi assimilate, nel provvedimento relativo verrà stabilito che il cinquanta per cento va allo Stato, il venticinque per cento agli scopritori, il venti per cento agli enti di previdenza ed assistenza e il venticinque per cento al fondo per la repressione del contrabbando. La giustificazione del venticinque per cento agli scopritori in luogo del dieci per cento sta nei disagi e nei rischi che spessissimo gli agenti doganali devono affrontare.

Con gli articoli 3 e 4 il presente disegno di legge detta norme speciali per i militari della guardia di finanza. Trattandosi di un corpo militare evidentemente è necessaria una diversa disciplina nella distribuzione delle quote ed è prevista una speciale Commissione presieduta dal comandante generale o per sua delega dal comandante in seconda della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del Ministro delle finanze: un magistrato della Corte dei conti; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al VII; un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al VII; due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello; un segretario, funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della guardia di finanza, di grado non inferiore al IX.

Con l'articolo 4 si dispone che « la Commissione procederà trimestralmente alla distribuzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, tenendo presenti le proposte delle autorità gerarchiche e osservando i seguenti criteri:

1) che ai singoli militari accertatori sia attribuito un premio costituito dall'ammontare delle quote contravvenzionali che sarebbero loro spettate per ogni accertamento, per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1 ovvero della metà delle somme che sarebbero loro dovute a norma delle disposizioni indicate nell'articolo 2. Il totale dei premi attribuiti a ciascun avente diritto non dovrà tuttavia superare per ogni esercizio finanziario il quadruplo del limite individuale massimo consentito per

ogni accertamento della predetta lettera c) dell'articolo 1;

2) che le residue somme vengano distribuite: a) per non più di un sesto in premi, il cui importo non potrà eccedere il limite massimo di lire 50 mila ciascuno, ai militari che si siano particolarmente distinti in servizi di eccezionale importanza; b) per la rimanente parte, in premi, non eccedenti in nessun caso il limite massimo di cui alla precedente lettera a), agli altri militari del Corpo che si siano distinti per le loro lodevoli prestazioni, sia per condotta esemplare, zelo e attaccamento al servizio, sia per lunga permanenza in località disagiate o in servizi gravosi ».

Come si vede, il limite massimo che precedentemente era di 5.000 lire è stato portato a 50 mila lire. A mio giudizio questo disegno di legge merita approvazione perchè finalmente dà un carattere unitario a tutta la materia della ripartizione dei proventi contravvenzionali.

RICCI FEDERICO. Vorrei sapere se i proventi contravvenzionali entrano nel bilancio dell'entrata al lordo.

PRESIDENTE. Sì.

LANZETTA. A me pare che la cifra di 50 mila lire di premio sia eccessiva tenendo conto della misura dei premi anteguerra. Ricordo a me stesso che è un costume peggiore quello di dare i premi a chi deve compiere il proprio dovere. I disonesti prenderanno danari e dalle ditte e dallo Stato; gli onesti avranno invece appena bisogno di essere corroborati nel loro retto agire, ed allora la cifra stabilita dalla legge è eccessiva e dovrebbe essere ridotta a 25 mila lire, rapportandola con una proporzione da 1 a 50 alla misura anteguerra che era di 500 lire.

Inoltre osservo che il mal costume è aumentato e sono aumentati i casi di violazione, causando così anche un aumento delle occasioni di percepire premi da parte degli accertatori i cui stipendi potrebbero avere maggiorazioni sproporzionate.

TAFURI, *relatore*. Nella legge è stabilito che non si possono avere più di 200 mila lire all'anno di premi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alle riscossioni, viene effettuata come segue:

a) il 60 per cento all'Erario;

b) il 20 per cento ai fondi di previdenza e assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;

c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;

d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.

Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle amministrazioni cui essi appartengono.

Ai fondi di cui alla lettera d) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.

Qualora l'amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere b) e d) le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devoluti all'Erario.

(È approvato).

Art. 2.

Nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad esse si richiamano agli effetti della ripartizione dei proventi delle

sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento.

(È approvato).

Art. 3.

Se gli accertatori sono militari della guardia di finanza, le quote previste dalle lettere b), c) e d) dell'articolo 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi suindicati dall'articolo 2 sono versate al Fondo massa della guardia di finanza.

Le quote di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1 nonchè quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all'articolo 2 sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo a cura di apposita commissione, presieduta dal comandante generale, o, per sua delega, dal comandante in 2ª della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del Ministro delle finanze:

un magistrato della Corte dei conti;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al VII;

un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze in grado non inferiore al VII;

due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello;

un segretario funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale di guardia di finanza, di grado non inferiore al IX.

(È approvato).

Art. 4.

La Commissione procederà trimestralmente alla distribuzione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, tenendo presenti le proposte delle autorità gerarchiche e osservando i seguenti criteri:

1° che ai singoli militari accertatori sia attribuito un premio costituito dall'ammontare delle quote contravvenzionali che sarebbero loro spettate per ogni accertamento, per effetto

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

78ª RIUNIONE (11 gennaio 1951)

delle disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 1 ovvero della metà delle somme che sarebbero loro dovute a norma delle disposizioni indicate nell'articolo 2. Il totale dei premi attribuiti a ciascun avente diritto non dovrà tuttavia superare per ogni esercizio finanziario il quadruplo del limite individuale massimo consentito per ogni accertamento della predetta lettera c) dell'articolo 1;

2° che le residue somme vengano distribuite:

a) per non più di un sesto in premi, il cui importo non potrà eccedere il limite massimo di lire 50.000 ciascuno, ai militari che si siano particolarmente distinti in servizi di eccezionale importanza;

b) per la rimanente parte, in premi, non eccedenti in nessun caso il limite massimo di cui alla precedente lettera a), agli altri militari del Corpo che si siano distinti per le loro lodevoli prestazioni, sia per condotta esemplare, zelo e attaccamento al servizio, sia per lunga permanenza in località disagiate o in servizi gravosi.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano anche alle somme riscosse in dipendenza di infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del fondo di dotazione della " Sezione del credito fondiario del Banco di Napoli " » (N. 1450) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Aumento del Fondo di dotazione della " Sezione del credito fondiario del Banco di Napoli " ».**

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lanzetta.

LANZETTA, *relatore*. Il disegno di legge merita la massima attenzione poichè il Banco di Napoli è il massimo Istituto di credito dell'Italia meridionale ed il credito fondiario ha nel meridione pochissimo sviluppo. Che sia portato il fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli da lire 100 milioni a lire 200 milioni è cosa lodevole, ma è cosa minima rispetto ad altri Istituti di credito in Italia. Basterà ricordare il Monte dei Paschi di Siena.

PERINI. Con un fondo di 200 milioni c'è la possibilità di emettere due miliardi e mezzo di cartelle.

LANZETTA, *relatore*. Non è molto rispetto ai bisogni dell'Italia meridionale. Ricordo che gli Istituti che esercitano il credito fondiario sono: l'Istituto italiano di credito fondiario con 341.528.500 lire di fondo patrimoniale, la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro con 252.454.962, il Credito fondiario sardo con 204.280.078, l'Istituto nazionale di credito edilizio con 322 milioni 245.298, l'Istituto di credito fondiario delle Venezie con 150 milioni e la Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia con 151 milioni, oltre la Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, con 106.294.586. Risulta quindi che il Banco di Napoli occupa l'ultimo posto, mentre opera in una zona in cui il credito fondiario avrebbe bisogno di larghissima applicazione.

Ricordo a me stesso, e mi permetto di richiamare la vostra attenzione su questo, che noi abbiamo avuto nel territorio in cui è chiamato ad operare il Banco di Napoli città distrutte per il cinquanta per cento; Foggia è una città distrutta per il settanta per cento.

La ricostruzione è stata fatta con il ricorso al credito privato mentre il Banco di Napoli avrebbe avuto il dovere di intervenire.

Propongo perciò che venga aumentato il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli e che venga sollecitato il Banco di Napoli stesso a svolgere una maggiore attività.

Questo in via ufficiale. In via ufficiosa bisogna chiarire se il Banco di Napoli ha delle riserve che sostanzialmente vanno al di là di quelle dichiarate.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

78ª RIUNIONE (11 gennaio 1951)

PRESIDENTE. In sostanza il relatore propone l'approvazione del disegno di legge, con la raccomandazione al Governo e particolarmente al Ministro competente di sollecitare il Banco di Napoli a svolgere una maggiore attività se e in quanto abbia delle riserve sufficienti.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 100 milioni con la legge 20 maggio 1949, n. 327, viene ulteriormente elevato a lire 200 milioni, mediante trasferimento della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Rimborsazione parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza » (Numero 1457).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Rimborsazione parziale, per l'anno 1949, della imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. Onorevoli colleghi, che i tassisti siano in crisi, specialmente nella città di Roma, è facilmente spiegabile sia per la diffusione delle vetture private sia perchè tutti coloro che ne avrebbero bisogno hanno a disposizione una automobile per le cariche che hanno, o che hanno avuto, o che avranno. Effettivamente la crisi dura già da parecchio tempo. Il Ministero è ora venuto nella determi-

nazione di concedere *una tantum* il rimborso parziale per l'anno 1949 della imposta di fabbricazione sulla benzina da essi consumata. Poichè sarebbe stato difficile stabilire con precisione la quantità di benzina consumata da ogni autovettura, si propone di fare il calcolo prendendo come media presunta un consumo di cinque litri giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; di litri tre giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione da 100.000 a 500.000 abitanti; di litri due giornalieri per le autovetture circolanti nei Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti; il rimborso è in ragione di lire venti per ogni litro.

Anche se la soluzione non mi sembra la più giusta, poichè i tassisti delle città con popolazione minore godranno di un rimborso minore pur avendo evidentemente un più scarso guadagno rispetto a coloro che lavorano nelle grandi città, tuttavia, non essendo possibile trovare un sistema migliore, non sono contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. La crisi è causata anche dal fatto che molte volte gli utenti dei tassi si vedono chiedere per le singole corse prezzi altissimi e assolutamente non rispondenti alle tariffe. Non mi sembra il caso, perciò, di fare ai tassisti un regalo di cento lire al giorno.

VALMARANA, *relatore*. La categoria è generalmente composta di persone oneste. Si tratta in complesso di 215 milioni, una spesa che non è niente in confronto a quello che spende annualmente un solo Ministero per le sue automobili.

CERRUTI. Tanto io che i miei colleghi di Gruppo non abbiamo avuto il tempo di esaminare sufficientemente questo disegno di legge. Ne propongo pertanto il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione fatta dal senatore Cerruti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

CERRUTI. Tengo a precisare che il nostro Gruppo non è contrario a questo disegno di legge. Chiedevamo un rinvio della discussione per un maggiore studio.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

78ª RIUNIONE (11 gennaio 1951)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

È consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta di fabbricazione, nella misura di lire 20 per ogni litro, sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico da piazza — compresi i motoscafi nelle località dove essi sostituiscono le vetture da piazza — munite della prescritta licenza dell'Autorità comunale e circolanti sul territorio dello Stato alla data del 1º gennaio 1949.

L'agevolazione sarà concessa, limitatamente ai giorni in cui le autovetture e i motoscafi hanno presentato effettivo servizio, in base al consumo medio presunto di:

1) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

2) litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;

3) litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere derivante dal presente provvedimento, nell'importo massimo di lire 215 milioni, verrà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle entrate recate dall'ottavo provvedimento di variazioni al bilancio-esercizio 1949-1950.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporre con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Regolarizzazione dei crediti del contabile del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero » (N. 759) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Regolarizzazione dei crediti del contabile del Portafoglio dello Stato per fondi messi a disposizione all'estero », sul quale riferirò brevemente io stesso.

Il contabile del Portafoglio dello Stato ha, come è noto, il compito di provvedere la necessaria valuta alle Amministrazioni dello Stato che devono effettuare pagamenti all'estero.

La procedura attualmente si svolge nel modo seguente: il singolo Ministro domanda al contabile del Portafoglio una certa somma in dollari, per esempio; il contabile del Portafoglio l'accredita presso una banca e resta creditore del singolo Ministero. Quando viene il conto del pagamento effettuato o a un fornitore o ad un funzionario si fa l'addebito con la successiva regolarizzazione. La tesoreria ha quindi dei debiti e dei crediti a questo proposito per una cifra di circa 16 o 17 miliardi, e ciò perchè, per ragioni superiori, alle volte questi conti giungono con notevole ritardo o perchè, talvolta, le divise vengono prese senza presentazione dei conti rispettivi. Per molti crediti del periodo 1942-43 non è più possibile avere la contabilità ed è il caso di chiudere le relative perdite.

I Ministeri che più degli altri hanno rapporti con il contabile del Portafoglio dello Stato sono, ovviamente, il Ministero degli esteri e il Ministero della difesa, specialmente questo ultimo nel momento attuale.

Vi do ora lettura di un nuovo testo del disegno di legge che è completamente modificato rispetto al primitivo progetto e che è stato

concordato con il Ministero del tesoro, con la Ragioneria generale e specialmente col Ministero degli esteri:

Art. 1.

Al fine di regolare i debiti che le Amministrazioni dello Stato hanno verso il Portafoglio per pagamenti o accreditamenti in valuta estera eseguiti fino al 30 giugno 1946 e non ancora regolarizzati all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, sulla base delle risultanze delle scritture del Portafoglio dello Stato, a scaricare le partite a credito dello stesso e, per uguale importo, il debito del Portafoglio verso il Tesoriere.

Art. 2.

Gli agenti contabili ed i funzionari delegati che abbiano avuto fino al 30 giugno 1946 maneggio di fondi in valuta estera, e che per qualsiasi motivo non abbiano presentati i conti nei termini prescritti, sono tenuti a renderli entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Amministrazione dalla quale hanno ricevuto i fondi medesimi.

Qualora la inadempienza di cui al precedente comma dipenda da distruzione o perdita delle contabilità e delle relative documentazioni dovute a causa di forza maggiore, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni.

Gli agenti di cui al presente articolo, ai fini della imputazione della spesa e dell'accertamento di eventuali corresponsabilità, sono tenuti ad unire ai rendiconti la dimostrazione dei fondi eventualmente trasferiti ad altre gestioni.

Art. 3.

Per le pensioni e le altre spese fisse pagate dalle banche corrispondenti del Tesoro all'estero fino al 30 giugno 1946 e non rimborsate al contabile del Portafoglio dall'Ufficio provinciale del Tesoro di Roma per la impossibilità di ottenere da parte delle banche suddette le ricevute dei percipienti, il cennato Ufficio è

autorizzato ad effettuare i rimborsi in base agli elenchi delle rate di pensioni pagate, compilati dalle banche corrispondenti, o desunti dalle scritture dell'Ufficio stesso.

Art. 4.

Il decorso dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 2 del regio decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, è sospeso nei riguardi dei pensionati che siano stati residenti all'estero nei territori di Stati con i quali l'Italia ebbe ad interrompere le relazioni diplomatiche, per l'intero periodo di durata dell'interruzione medesima.

Nei confronti dei pensionati che erano residenti nei territori italiani passati ad altri Stati per effetto del Trattato di pace, il decorso dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 2 del regio decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, è sospeso dal 16 ottobre 1946 fino al giorno in cui i pensionati sono stati singolarmente autorizzati a rientrare in Italia a seguito della accettata opzione per la cittadinanza italiana.

Per i pensionati di cui al comma precedente, che, pur avendo optato per la cittadinanza italiana hanno conservato la propria residenza nei territori ceduti, la sospensione dei termini di prescrizione va dal 16 ottobre 1946 alla data di accettazione dell'opzione predetta.

Art. 5.

In deroga agli articoli 535 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Il Portafoglio, ad operazione avvenuta, notificherà all'amministrazione che ha richiesto la valuta ed alla Ragioneria centrale competente, il conto per la regolazione delle eventuali

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

78ª RIUNIONE (11 gennaio 1951)

differenze a debito o a credito, rispetto all'anticipo di cui all'articolo precedente.

Nel caso che l'amministrazione risulti debitrice, provvederà a rimborsare il Portafoglio della differenza con mandato diretto, commutabile in quietanza di entrata, da emettersi, unicamente, sulla base della notificazione del conto di cui al primo comma.

Nel caso che l'amministrazione risulti creditrice, il Portafoglio provvederà al rimborso mediante quietanza di Tesoreria a favore del bilancio dell'entrata.

Le amministrazioni possono chiedere al Ministero del tesoro, che vi provvederà con decreti del Ministro, la riassegnazione dei fondi per l'importo delle quietanze di Tesoreria di cui al comma precedente.

Art. 7.

Le differenze a debito o a credito di cui al precedente articolo 6 per importi sino a lire mille saranno imputate a perdita e profitti di Portafoglio ai sensi dell'articolo 544 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Saranno portati altresì a profitti per il successivo versamento al bilancio di entrata dello Stato le eventuali sopravvenienze attive dovute a variazione di cambio sulle valute.

Art. 8.

Per tutti i pagamenti disposti, nei modi indicati negli articoli precedenti, a favore del Portafoglio dello Stato per cessioni di valute, le amministrazioni centrali, le ragionerie centrali competenti nonchè la Corte dei conti, terranno in evidenza in appositi registri, in applicazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 332 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli ordinativi emessi, ai fini della resa del conto da parte dei funzionari o delle amministrazioni a cui favore, o per conto venne erogata la valuta.

Art. 9.

Chiunque riceva anticipi per spese di missione all'estero deve rendere alle amministrazioni dalle quali ha ricevuto l'anticipo stesso il relativo conto entro il termine di giorni 30 dal rientro in Italia e, nel caso che la missione

abbia durata superiore a mesi sei, deve rendere il conto degli anticipi stessi alla fine di ogni semestre, entro i successivi sessanta giorni.

La norma di cui al comma precedente si applica anche a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora reso i conti benchè già rientrati in Italia.

I funzionari dello Stato che non adempiano alle prescrizioni di cui al presente articolo saranno deferiti alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Agli estranei all'Amministrazione, invece, che abbiano avuto gestioni di valuta per missione o pagamenti all'estero, qualora omettano di rendere i conti nei termini predetti, verrà applicata, con determinazione del Ministero del tesoro, una sanzione, in via amministrativa, non superiore a lire 100.000.

Art. 10.

È soppressa, a decorrere dal 1° luglio 1951, l'autorizzazione di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319.

Con l'articolo 10 si intende ripristinare la situazione esistente prima del decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, che dispose l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri di un capitolo nella categoria movimento di capitali nel quale dovevano essere iscritti i mandati di rimborso dei fondi anticipati dal contabile del Portafoglio per conto del Ministero stesso agli agenti all'estero. In corrispondenza di questo capitolo se ne istituiva un altro nelle previsioni della entrata nella stessa categoria di movimento di capitali.

Man mano che avveniva la liquidazione delle spese sostenute sui fondi anticipati dal contabile, si dava corso, sui relativi capitoli, ai mandati di pagamento che venivano portati in uscita e contemporaneamente in entrata con imputazione al suddetto capitolo di entrata.

ZOLI. Vorrei fare alcune osservazioni di carattere formale.

Innanzitutto poichè il regolamento è completamente mutato ritengo che sia necessario mo-

V. COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

78ª RIUNIONE (11 gennaio 1951)

dificare il titolo del disegno di legge che propongo sia: « Nuove norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato ».

Vorrei anche che il relatore tenesse presente l'opportunità di invertire l'ordine degli articoli e cioè: iniziare dall'articolo 5 che detta le norme generali, far seguire gli articoli 6, 7, 8, 9, indi gli articoli 2, 3 e 4 che dettano le norme per la regolarizzazione.

L'articolo 5, poi, che dovrebbe divenire articolo 1, comincia con le parole: « In deroga agli articoli 535 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ». La disposizione così come è non è precisa poichè l'articolo 535 suddetto dice: « La gestione del Portafoglio dello Stato si esercita dal direttore generale del tesoro per mezzo di un funzionario, che col titolo di contabile del Portafoglio è designato con decreto del Ministro delle finanze, registrato alla Corte dei conti ».

Questa disposizione resta, così come restano altre disposizioni che sono nel capitolo secondo. Proporrei, pertanto, di modificare l'articolo 5 sopprimendo le parole di cui ho dato lettura, e facendolo iniziare con le parole: « Le Amministrazioni dello Stato ecc. ». In correlazione propongo di aggiungere in fine un articolo 11 così formulato: « Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge ».

PRESIDENTE. Come relatore dichiaro di accettare le modificazioni proposte dal senatore Zoli.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 5, che diventa l'articolo 1, secondo la proposta del senatore Zoli:

« Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accredito il cui ammontare può superare i limiti dalle vigenti disposizioni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 di cui ho dato lettura che diventa articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 di cui ho dato lettura che diventa articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 che diviene articolo 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 che diventa articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 2 che diventa articolo 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che diventa articolo 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 3 che diventa articolo 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 4 che diventa articolo 9.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 che resta tale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 11 proposto dal senatore Zoli e così formulato: « Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

78ª RIUNIONE (11 gennaio 1951)

Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge, proposto dal senatore Zoli e così formulato: « Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.